

Per i soci di cooperative solo responsabilità limitata

*Per le
obbligazioni
sociali risponde
sempre l'impresa
con il suo
patrimonio*

di Raffaele Marcello
e Giulio D'Agostino

La riforma del diritto societario, introdotta con il dlgs n. 6/2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2003, ha rivoluzionato non solo il sistema di governance delle società di capitali, ma anche la disciplina delle società cooperative.

Nella nuova nozione di cooperativa si elimina difatti il riferimento alla responsabilità limitata o illimitata della società, dal momento che il novellato art. 2518 c.c.⁽¹⁾ prevede espressamente che per le obbligazioni sociali risponde l'impresa con il suo patrimonio⁽²⁾.

■ La disciplina previgente

La disciplina della respon-

sabilità dei soci è stata oggetto di cospicue modifiche a partire dal vecchio codice del commercio, nel quale la cooperativa poteva adottare la disciplina delle società ordinarie, mentre la scelta del regime della responsabilità veniva lasciata alla discrezionalità dei soci.

Il codice civile del 1942 agli articoli 2513⁽³⁾ e 2514⁽⁴⁾ prevedeva tre diverse possibilità:

- * la responsabilità sussidiaria illimitata dei soci;
- * la responsabilità sussidiaria multipla limitata;
- * la responsabilità limitata⁽⁵⁾.

In particolare nel primo caso, regolato dall'art. 2513 c.c.⁽⁶⁾, i soci rispondevano illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla società ma in via sussidiaria rispetto al patrimonio sociale, infatti, a differenza di quanto avveniva per le società di persone la re-

sponsabilità dei soci poteva essere attivata esclusivamente in caso di liquidazione coatta o di fallimento della cooperativa e dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.

La stessa legge fallimentare, all'art. 147, 4° comma, disponeva che nel caso di cooperative non si applicavano le norme in tema di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili.

La responsabilità limitata in senso proprio e quella multipla erano invece regolate dall'art. 2514 c.c.⁽⁷⁾. Nelle cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali rispondeva soltanto la società con il proprio patrimonio (1° comma), mentre nelle cooperative a responsabilità sussidiaria multipla delle obbligazioni sociali rispondevano sia la società con il proprio pa-

Riferimenti normativi

- Art. 2518 - Responsabilità per le obbligazioni sociali
- Art. 2545-terdecies - Insolvenza
- Art. 2536 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
- Art. 147 l. fall. - Società con soci a responsabilità limitata
- Art. 151 l. fall. - Società cooperative
- Art. 211 l. fall. - Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

¹ Rubricato «Responsabilità per le obbligazioni sociali».

² P. Costanzo, M. Gazzani, F. Novati, *Le società*, Milano, Egea 2003.

³ Rubricato precedentemente «Società cooperative a responsabilità illimitata».

⁴ Rubricato precedentemente «Società cooperative a responsabilità limitata».

⁵ A. Ceccherini, S. Schirò, *Società cooperative e mutue assi-*

curatrici, in *La riforma del Diritto Societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, Giuffrè Editore 2003.

⁶ Così formulato prima della riforma: *Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541.*

trimonio, che i singoli soci subsidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota di capitale sottoscritto, ma solo nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento.

La giurisprudenza, con la sentenza n. 5000/91 della Corte di Cassazione⁹⁾, aveva sancito l'eccezionalità del contenuto del secondo comma dell'art. 2514 del c.c.¹⁰⁾, essendo principio generale del diritto societario la responsabilità limitata del socio di società di capitali. Il giudice conciliatore, infatti, pur pronunciando secondo equità non può sostituire il proprio giudizio alla legge e non può, quindi, al di fuori di una esplicita previsione nell'atto costitutivo e dei casi previsti dal legislatore (liquidazione coatta amministrativa o fallimento nelle cooperative con responsabilità illimitata o limitata dei soci; art. 2541 c.c.) porre a carico del singolo socio una quota del debito sociale, sia pure al fine di evitare con modesto sacrificio, l'inizio di una procedura concorsuale e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico.

Uno dei rari esempi di cooperative con la responsabilità sussidiaria dei soci era quello della Casse rurali ed artigia-

ne, in quanto, nel caso specifico era la legge che richiedeva tale condizione.

Le modalità operative per l'applicazione della responsabilità sussidiaria dei soci erano dettate dall'art. 2541 c.c.¹¹⁾ il quale prevedeva che il liquidatore o il curatore fallimentare dovesse predisporre un piano di riparto delle perdite da addebitare ai soci, comprensivo delle quote di competenza degli eventuali soci insolventi.

■ La nuova disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali

Tale complessa disciplina è stata superata dalla riforma introdotta con il dlgs n. 6/2003 che ha eliminato l'anacronistica responsabilità dei soci sussidiaria, limitata e illimitata ed ha previsto per le cooperative il regime unico della responsabilità limitata, con esclusione della responsabilità sussidiaria dei soci anche nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società, così come previsto dall'art. 2545-terdecies c.c.¹²⁾. Ne consegue che allo stato, per le obbligazioni

sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, e pertanto non necessita più la precisazione nella ragione sociale che si tratta di cooperativa a responsabilità limitata o illimitata¹³⁾. La denominazione sociale deve quindi contenere esclusivamente l'indicazione di «società cooperativa».

Considerando che nel corso degli anni gli esempi di cooperative a responsabilità limitata multipla o illimitata sono stati assai rari e il diverso regime della responsabilità dei soci ha inciso in modo del tutto marginale sulla struttura organizzativa delle società¹⁴⁾, la rinnovata formulazione dell'art. 2518 c.c.¹⁵⁾ va accolta con particolare favore, in quanto, la scelta della sola forma di responsabilità limitata, da un lato ha riconosciuto la piena applicazione delle norme proprie delle società di capitali alle cooperative da sempre preferite per essere di maggiore tutela al singolo socio, dall'altro ha eliminato la farraginosa disciplina della responsabilità sussidiaria multipla che aveva suscitato ampie dispute dottrinarie e giurisprudenziali, ed ha infine confermato anche per le cooperative il principio dell'autonomia patrimoniale perfet-

⁹⁾ Così formulato prima della riforma: *Nelle cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda subsidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541.*

¹⁰⁾ Cassazione civile, sezioni unite, 6 maggio 1991, in *Società*, 1991; «... costituendo principio regolatore della materia societaria quello dell'esclusione della responsabilità personale del socio nelle società di capitali, con il solo temperamento dettato, per le società cooperative a responsabilità limitata, con esclusivo riguardo all'ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e sempre che la responsabilità sussidiaria e solidale del socio, da far valere in tali procedure ed in ragione di un multiplo della sua quota, sia esplicitamente prevista dall'atto costitutivo, non è consentito, nel rendere il giudizio suddetto, che è suscettibile di controllo di legittimità, porre a carico del singolo socio, neanche se tale qualità sussi-

sta rispetto ad una società del tipo da ultimo menzionato, una quota di debito sociale, sia pure al fine di evitare, con modesto sacrificio, l'inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico».

¹¹⁾ Cfr. nota 4.

¹²⁾ Rubricato precedentemente «Responsabilità sussidiaria dei soci».

¹³⁾ Rubricato «Insolvenza».

¹⁴⁾ Il previgente art. 2515 c.c., che regolamentava la denominazione sociale delle cooperative, disponeva che questa, in qualunque modo fosse formata, doveva contenere l'indicazione se la cooperativa fosse a responsabilità limitata od illimitata.

¹⁵⁾ G.F. Campobasso, *Manuale di Diritto Commerciale*, Torino, Utet Giuridica 2004.

¹⁶⁾ Cfr. nota 1.

¹⁷⁾ G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salaria (a cura di), *Società di capitali - cooperative - Consorzi - Reali societari*, in *Codice commentato delle nuove società*, Milano, Ipsoa Editore 2003.

ta¹⁵¹, consentendo di risolvere varie questioni che in passato erano sorte circa la possibilità di gravare il socio di ulteriori versamenti oltre quello iniziale necessario per la sottoscrizione del capitale. In particolare, la questione si era posta in merito alla legittimità di delibere che ponevano a carico del socio una quota di debiti sociali o che lo obbligavano ad effettuare ulteriori conferimenti per l'espletamento dell'attività della cooperativa e per il conseguimento dello scopo sociale. La Cassazione, infatti, in alcune decisioni così si era pronunciata: «... in difetto di una clausola statutaria che attribuisca detto potere, o comunque preveda la possibilità di chiedere contributi finanziari per l'espletamento dell'attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale, non può essere demandato agli organi della cooperativa, e neppure all'assemblea, il potere di imporre, al socio, un versamento in denaro ulteriore rispetto all'iniziale conferimento...»¹⁵². Secondo altro orientamento, invece, «è legittima e non in contrasto con il tipo di società cooperativa a responsabilità limitata la clausola statutaria che prevede l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il funzionamento della stessa, in modo da assi-

curare che l'esercizio chiuda sempre senza utili né perdite»¹⁵³.

Attraverso la previsione della responsabilità limitata per le cooperative e l'esclusione della responsabilità sussidiaria multipla dei soci sono da ritenere incompatibili con la nuova disciplina clausole e delibere che pongano a carico dei soci l'obbligo di effettuare ulteriori versamenti rispetto al conferimento.

■ Conclusioni

Con la nuova formulazione dell'art. 2518 c.c.¹⁵⁴, si è esclusa quindi, da un lato, la responsabilità sussidiaria del socio di una cooperativa a responsabilità illimitata in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dal momento che è venuta meno tale tipologia di cooperativa, dall'altro la responsabilità sussidiaria «eventuale» del socio della cooperativa a responsabilità limitata, dal momento che è stato innovato il precedente disposto normativo che prevedeva una responsabilità del socio sussidiaria e solidale in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della società e nei limiti di una⁷ somma multipla della quota del socio.

In conformità, il legislatore ha escluso anche l'eventuale responsabilità dei soci uscenti

verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. In tal modo non sono più applicabili gli artt. 151 e 211 della legge fallimentare che, con rispettivo riferimento al fallimento ed alla liquidazione coatta amministrativa, consentivano al curatore e al commissario liquidatore di chiedere ai soci le somme necessarie all'estinzione delle passività. Il socio, comunque, risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, in sede di eventuale liquidazione, qualora nell'anno si manifesti lo stato di insolvenza (art. 2536, 2° comma, c.c.)¹⁵⁵, considerato che evidentemente la liquidazione della quota o delle azioni sia avvenuto sulla base di dati di bilancio sostanzialmente errati, con evidenti riflessi sulla parità di trattamento dei soci. In tal modo viene legittimata l'azione di restituzione della quota o per il rimborso delle azioni direttamente in capo alla società cooperativa, con la conseguenza che in caso di chiusura del fallimento con un residuo attivo, le somme non verranno restituite al socio a suo tempo liquidato, ma alla società che procederà al corretto ricalcolo della quota di liquidazione e al ripristino della parità di trattamento dei soci¹⁵⁶.

¹⁵¹ Cassazione civile, sezione I, 18 aprile 1998, n. 3942, in *Giustizia Civile*, 1998, I.

¹⁵² Corte di appello di Napoli, 12 maggio 1997, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1999, II.

¹⁵³ Cfr. nota 1.

¹⁵⁴ Rubricato «Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi».

¹⁵⁵ M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), *Società cooperative, in La riforma delle società*, Torino, Giappichelli Editore, 2003.